

ADEMPIMENTI

Disapplicazione disciplina ritenute appalti: pronto lo schema di certificato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con apposito [provvedimento](#), l'Agenzia delle entrate, nella giornata di ieri, ha approvato lo **schema di certificato** che le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici** potranno richiedere all'Agenzia delle entrate, al fine di comunicare al loro **committente** la **sussistenza dei requisiti** che consentono di **non applicare la nuova disciplina** riservata alle **ritenute** nell'ambito dei **contratti di appalto, subappalto e affidamento**.

Giova a tal proposito ricordare che l'[articolo 4 D.L. 124/2019](#) (c.d. "Decreto fiscale") ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai **committenti**, di **richiedere i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute**, al fine di **verificare il corretto versamento delle stesse**.

Più precisamente, l'obbligo riguarda le **imprese** che **affidano il compimento di una o più opere** o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente di adempiere ai richiamati obblighi, e verificare pertanto l'ammontare degli importi versati, è previsto, in capo alle **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici**, l'obbligo di **trasmettere**, oltre alle deleghe di pagamento, anche:

- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun percepiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato,

- l'ammontare della **retribuzione corrisposta al dipendente** collegata a tale prestazione,
- il **dettuglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

I richiamati obblighi **non trovano applicazione**, ai sensi dell'[articolo 17 bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997](#), se le **imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano** al committente, allegando la relativa **certificazione**, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei **seguenti requisiti**:

- risultino in attività da almeno tre anni** (requisito da verificare con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni), siano in regola con gli **obblighi dichiarativi** e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio **complessivi versamenti registrati nel conto fiscale** per un **importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per **importi superiori ad euro 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate **non si applicano** per le somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza. Come chiarito nella [Tabella B, Allegato B, del Provvedimento in esame](#), per tale requisito rilevano esclusivamente i **debiti a riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi**. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'**ultimo giorno del mese oggetto della richiesta**.

Al fine di poter procedere all'**emissione del certificato**, è previsto che:

- la sussistenza dei requisiti previsti dall'[articolo 17-bis, comma 5, lettera a](#)), al primo punto indicati nell'elenco precedente, è verificata dall'**Agenzia delle entrate**, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'**Anagrafe Tributaria**;
- la sussistenza dei **requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b**), al secondo punto indicati nell'elenco precedente, è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli **Agenti della riscossione**;

Con il [provvedimento](#) emanato nella giornata di ieri si precisa che il **certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale** competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i **grandi contribuenti** è invece la **Direzione regionale**.

L'impresa può **segnalare all'ufficio** che ha emesso il certificato eventuali **ulteriori dati** che

ritiene non essere stati considerati. **L'ufficio verifica tali dati** e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Nel caso in cui i dati dovessero effettivamente risultare non completi, l'ufficio procede all'emissione di un **nuovo certificato**.

Tale certificazione, come previsto dalla norma, ha una **validità di quattro mesi** dalla data del rilascio, ed è **esente da imposta di bollo e da altri tributi speciali**.